

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

FAQ DL LIQUIDITA'

ALLEGATO 4

- 1. Il nuovo allegato 4 deve essere utilizzato solo per richiedere la Garanzia ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” - Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”?**

R. Il nuovo allegato 4 dovrà essere utilizzato per la presentazione di tutte le richieste di ammissione alla Garanzia del Fondo a prescindere dal regime di aiuto scelto dal soggetto beneficiario finale (regime de minimis, esenzione o regime di l’aiuto sotto forma di garanzia sui prestiti), ad eccezione delle richieste ai sensi della lettera m) per le quali è previsto l’utilizzo dell’allegato 4 bis.

- 2. La scheda relativa alla definizione dei parametri dimensionali – scheda 5 dell’allegato 4 e scheda 2 dell’allegato 4bis - dev’essere compilata anche dai professionisti?**

R. Può non essere compilata se il beneficiario finale è un professionista.

- 3. Per il calcolo della dimensione aziendale delle imprese in contabilità semplificata, come è possibile determinare il “Totale di bilancio”?**

R. In questo caso è possibile determinare il Totale di bilancio sulla base del prospetto delle attività e delle passività. Tuttavia, può non essere necessario indicare il Totale di bilancio qualora siano già rispettati i limiti in termini di numero di dipendenti e fatturato.

INTERVENTO DEL FONDO AI SENSI DELLA LETTERA M), COMMA 1, ART.13 DEL DL LIQUIDITA' (FINANZIAMENTI FINO A € 25 MILA CON GARANZIA DEL FONDO AL 100)

- 4. L’intervento del Fondo ai sensi della lettera m), comma 1, art. 13 del DL Liquidità può essere richiesto sia in Garanzia diretta che in riassicurazione/controgaranzia?**

R. Sì, è possibile richiedere la garanzia ai sensi della lettera m) art. 13 sia in Garanzia diretta che in Riassicurazione; in quest’ultimo caso la garanzia concessa dal Confidi o da altri fondi di garanzia sull’operazione finanziaria dovrà essere necessariamente pari al 100% con riassicurazione del Fondo pari al 100% dell’importo garantito dal Confidi. Per quanto riguarda la controgaranzia sarà concessa al 100% dell’importo garantito dal Confidi a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo sia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta del soggetto finanziatore

- 5. E’ possibile presentare anche più di una richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi della lettera m) comma 1, art. 13 del DL Liquidità?**

R. Sì, l’importante è che l’ammontare complessivo delle operazioni finanziarie per le quali viene richiesta la suddetta garanzia non superi il 25% dei ricavi del soggetto beneficiario finale e comunque entro il limite massimo di 25.000 euro.

- 6. La durata massima di 72 mesi comprende anche l’eventuale periodo di preammortamento?**

R: Sì, il preammortamento è ricompreso nella durata del finanziamento

7. Le operazioni concesse ai sensi della m) comma 1, art. 13 del DL Liquidità devono prevedere sempre un piano di ammortamento?

R: È possibile presentare richieste ai sensi della lettera m) anche per operazioni senza piano di ammortamento oppure finanziamenti bullet. In entrambi i casi, la durata non può essere inferiore a 24 mesi atteso che il rimborso del capitale non può avvenire prima di tale termine.

8. Nella descrizione della finalità dell'operazioni si può indicare come motivazione semplicemente "liquidità"?

R. È necessaria una descrizione sintetica della finalità per cui si richiede il finanziamento; è sufficiente indicare cosa l'impresa farà con la liquidità richiesta fermo restando che deve essere connessa all'attività d'impresa (pagamento del personale, scorte, ecc.)

9. In fase di verifica documentale e/o escussione della Garanzia, quali sono le conseguenze nel caso in cui i ricavi indicati nella richiesta di ammissione non corrispondano a quelli riscontrati sulla documentazione contabile del soggetto beneficiario finale?

R. Nell'ipotesi descritta, ferme restando le responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il Gestore avvia il procedimento di revoca dell'agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale ai sensi di quanto previsto nella Parte VIII, paragrafo B.1, lettera g), della Disposizioni operative del Fondo. È fatta salva l'efficacia della garanzia nei confronti del soggetto richiedente.

10. Ai fini del calcolo del limite del 25% dei ricavi, la norma prevede che per le imprese costituite dopo il 01/01/2019, è possibile determinare l'ammontare dei ricavi anche tramite autocertificazione da parte dell'impresa; in tal caso i ricavi da indicare sull'autocertificazione sono quelli registrati alla data della presentazione della domanda o al 31/12/2019?

R. Nel caso in cui l'impresa è stata costituita e ha iniziato l'attività nel corso del 2019 potrà autocertificare solo i ricavi dell'esercizio 2019. Nel caso in cui l'impresa è stata costituita e ha iniziato l'attività nel 2020, potrà autocertificare i ricavi conseguiti tra la data di costituzione e la data di presentazione della domanda. Qualora l'impresa non abbia ancora conseguito ricavi, la stessa non sarà ammissibile ai sensi della lettera m) ma potrà eventualmente inoltrare richiesta di garanzia ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo con copertura al 90% oppure ai sensi del Regolamento de minimis o Regolamento UE 651/2014 con copertura all'80%

11. Al fine del calcolo del 25% dei ricavi, è possibile prendere in considerazione la dichiarazione IVA annuale?

R. No, bisogna utilizzare il modello Redditi e non il modello Iva.

12. Le imprese che si sono costituite negli ultimi mesi del 2018 ma che hanno iniziato l'attività nel 2019, possono anche loro usufruire dell'autocertificazione o devono attenersi comunque all'ultimo bilancio depositato?

R. Come citato esplicitamente anche dalla norma, l'autocertificazione è un'opzione valida solo per le imprese costituite dopo il 1/1/2019, pertanto in questi casi i ricavi dovranno fare necessariamente riferimento all'ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale presentata.

13. Il premio complessivo di garanzia in caso di Riassicurazione dovrà essere una tantum o su base annua?

R. La norma non impone alcun tipo di vincolo in tal senso, stabilisce soltanto che il premio complessivo di Garanzia applicato all'operazione finanziaria, nel caso di Riassicurazione, dovrà tenere conto solo dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione.

14. È possibile consultare, per la nuova procedura, il plafond impegnato per singolo soggetto beneficiario?

R. Sì, è possibile consultare il plafond nella sezione "gestione plafond" del Portale FdG. Inoltre, è attivo un controllo nella fase conclusiva della richiesta di ammissione che non permette la presentazione della stessa nel caso in cui siano superati i limiti di importo consentiti dalla norma.

15. Sono ammissibili alla nuova procedura lettera m) anche le categorie professionali non iscritte ad appositi albi ed ordini?

R. Sì, sono ammissibili tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni anche se non iscritte ad albi o ordini o associazioni

16. Se un'impresa ha ottenuto una garanzia prima del DL Liquidità, ma di importo inferiore ai livelli ora consentiti dal decreto, può elevare questa copertura anche fino al 100%?

R. Non sono previsti innalzamenti automatici delle coperture relative a garanzie già concesse. Ai fini della copertura al 100% prevista al comma 1, lettera m), dell'articolo 13 del DL Liquidità è necessario presentare una nuova domanda di garanzia su un nuovo finanziamento.

17. Qualora l'impresa abbia richiesto la garanzia ai sensi della lettera m) fino all'importo massimo ammissibile, l'impresa può chiedere su una diversa operazione un'altra garanzia non al 100% ma eventualmente al 90%?

R. Sì, l'impresa può richiedere su una diversa operazione un'ulteriore garanzia con copertura al 90% qualora si rientri nei parametri del Punto 3.2 del Quadro temporaneo di Aiuti. Qualora non si rientri in tali parametri, si potrà accedere al Fondo con copertura all'80% e la garanzia verrà rilasciata ai sensi del Regolamento de "de minimis" o del Regolamento UE 651/2014. Si riporta di seguito un esempio.

Impresa ABC Srl

Per semplificare, si ipotizza che l'impresa ha depositato il bilancio 2019 e che, in riferimento alla garanzia ai sensi delle lettere c) e d), comma 1, art. 13 del DL Liquidità, non si avvalga della possibilità di richiedere un importo correlato al fabbisogno di liquidità prospettico

Importo ricavi 2019 = 200.000 euro

Spese per il personale 2019 = 25.000 euro

Importo totale dell'operazione (o delle operazioni) che può essere garantito ai sensi della lettera m), comma 1, art. 13 del DL Liquidità = 25.000 euro

Importo totale dell'operazione (o delle operazioni) che può essere garantito ai sensi delle lettere c) e d), comma 1, art. 13 del DL Liquidità = 50.000 euro

Importo totale che può essere garantito attraverso le misure previste dal DL Liquidità e dal Quadro temporaneo di Aiuti = 75.000 euro.

Oltre i 75.000 euro, si potrà accedere al Fondo con coperture all'80% e la garanzia verrà rilasciata ai sensi del Regolamento de "de minimis" o del Regolamento UE 651/2014.

18. In che modo viene determinato l'aiuto connesso alla concessione delle garanzie ai sensi della lettera m?

R. Le garanzie concesse ai sensi del comma 1, lettera m), dell'articolo 13 del DL Liquidità, prevedendo una copertura pari al 100% del finanziamento, sono inquadrate tra gli "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" - Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e l'intero importo del finanziamento incide sul plafond a disposizione per ciascuna impresa (800.000,00 euro ovvero, per le imprese appartenenti al settore pesca 120.000,00 euro ovvero, per le imprese nel settore agricoltura, 100.000,00 euro)

INTERVENTO DEL FONDO AI SENSI DEL PUNTO 3.2 DEL QUADRO TEMPORANEO DEGLI AIUTI

19. Per quali process è possibile richiedere la garanzia ai sensi del regime "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti" - Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" con conseguente aumento delle percentuali di copertura al Fondo?

R. Per tutti i process ad eccezione del nuovo process "lettera M – DL Liquidità". Quest'ultimo, infatti, beneficia di una copertura del Fondo pari al 100% a valere sul regime di "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)"

20. L'innalzamento della copertura al 90% ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo è applicabile a tutte le forme tecniche? Compresi i rinnovi sulle operazioni a breve termine, nonché i rinnovi delle operazioni a breve termine già garantiti dal Fondo?

R. L'innalzamento al 90% è previsto per qualsiasi operazione finanziaria, indipendentemente dalla forma tecnica, fatta eccezione per rinegoziazione e consolidamento, che rispetta i requisiti previsti dalla Punto 3.2 del Quadro Temporaneo. I rinnovi dei fidi a breve termine sono ammissibili qualora sia prevista una nuova delibera e una nuova messa a disposizione.

21. Per le garanzie al 90% rilasciate ai sensi della lettera c), comma 1 art. 13 del DL Liquidità, si prevede che l'importo del finanziamento garantito non possa superare, il doppio della spesa salariale, il 25% del fatturato o il fabbisogno per costi di capitale d'esercizio e costi d'investimento. Questi tre requisiti sono alternativi?

R. Qualora il soggetto beneficiario finale intenda richiedere la garanzia ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo, in fase di sottoscrizione dell'Allegato 4, dovrà dichiarare se l'importo dell'operazione finanziaria, sommata alle altre operazioni finanziarie garantite ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo supera o non supera uno dei due seguenti limiti:

- il 25% del fatturato 2019;
- o il doppio della spesa salariale.

In caso di superamento dei predetti limiti, il soggetto beneficiario finale dovrà dichiarare che l'operazione finanziaria per la quale si richiede l'ammissione alla garanzia del Fondo rientra in un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento e indicare almeno una delle circostanze elencate nell'Allegato 4 per le quali i limiti connessi al fatturato e/o alla spesa salariale del 2019 non costituiscono un'adeguata misura del proprio fabbisogno di liquidità.

22. Per le garanzie al 90% rilasciate ai sensi della lettera c), comma 1 art. 13 del DL Liquidità, come è possibile verifica il limite del 25% del fatturato 2019 se il bilancio non è stato ancora depositato?

R. Qualora non fosse ancora depositato il bilancio 2019 si può fare riferimento al dato de bilancio approvato ma non ancora depositato. Qualora anche quest'ultimo non fosse disponibile, si può fare riferimento ad un prospetto contabile messo a disposizione dall'impresa

23. Per le garanzie al 90% rilasciate ai sensi della lettera c), comma 1 art. 13 del DL Liquidità, come è possibile verifica il limite del 25% del fatturato 2019 se la dichiarazione dei Redditi non è stata ancora trasmessa all'Agenzia delle Entrate?

R. Qualora la dichiarazione dei Redditi 2020 (periodo d'imposta 2019) non sia stata ancora trasmessa all'Agenzia delle entrate, la stessa potrà essere utilizzata per il rilevamento del fatturato purché ci sia un impegno alla trasmissione da parte del soggetto a cui è stato conferito l'incarico per la predisposizione della dichiarazione. Qualora anche quest'ultimo documento non fosse ancora disponibile si potrà fare riferimento ad un prospetto contabile messo a disposizione dall'impresa mette a disposizione del soggetto richiedente.

24. Cosa viene considerato nell'ambito della spesa salariale (anche co.co.co, interinali, compensi degli amministratori, tfr)?

R: La spesa salariale viene definita con riferimento al totale delle voci del conto economico che fanno riferimento alle spese del personale, al lordo di contributi e tutte le altre voci che la compongono. Sono compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti.

25. Come viene determinato l'importo dell'operazione finanziaria in base al fabbisogno per costi del capitale d'esercizio e per i costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (DL Liquidità, art. 13 comma 1, lettera c)?

R. Qualora l'importo dell'operazione finanziaria sommato all'importo delle altre operazioni finanziarie garantite ai sensi del punto 3.2 del Quadro temporaneo sia superiore ai due limiti relativi al fatturato e alle spese del personale, il soggetto beneficiario finale potrà dichiarare nell'allegato 4 che i suddetti limiti non possono essere soddisfatti in quanto non costituiscono un'adeguata misura del proprio fabbisogno di liquidità. Per quanto riguarda la determinazione di tale fabbisogno, segnaliamo che non sarà necessario definire un importo esatto dello stesso in quanto è indirettamente quantificato nella sua richiesta di finanziamento per la quale si richiede l'intervento del Fondo.

26. In che modo viene determinato l'aiuto connesso alla concessione delle garanzie ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo? È calcolato un Equivalente Sovvenzione Lordo come per le garanzie concesse ai sensi dei Regolamenti de minimis e del Regolamento UE 651/2014?

R: per le operazioni finanziarie garantite dal Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, l'aiuto per l'impresa è misurato, ferma restando la gratuità dell'intervento del Fondo, sulla base dei premi teorici di garanzia previsti al Punto 3.2 del Quadro temporaneo.

Tale aiuto verrà imputato tra gli "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" - Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Per le operazioni ammesse alla garanzia ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi del Regolamento UE 651/2014, l’aiuto continuerà ad essere determinato attraverso i vigenti metodi di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo

27. In riferimento all’aiuto ai sensi del punto 3.1 del Quadro temporaneo connesso alla garanzia concessa ai sensi del Punto 3.2 del predetto Quadro temporaneo, quali sono i limiti previsti per singola impresa?

R. Il limite previsto per singola impresa è di 800.000 (incluso il settore dell’autotrasporto). Per le imprese appartenenti al settore pesca il limite è di 120.000,00 euro e per le imprese nel settore agricoltura 100.000,00 euro. Oltre all’aiuto connesso alla garanzia concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, al raggiungimento del limite concorrono anche le garanzie con copertura pari al 100% di cui al DL Liquidità, art. 13 comma 1, lettera m) e gli eventuali altri aiuti ottenuti ai sensi del Punto 3.1 del predetto Quadro temporaneo

28. Tra i requisiti di ammissibilità previsti dal Quadro temporaneo, la garanzia può essere concessa a imprese che non sono “in difficoltà” (ai sensi del Regolamento UE 651/2014) e/o a imprese che non erano “in difficoltà” al 31 dicembre 2019, ma che si sono trovate “in difficoltà” successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19. Da chi e in quale modo deve essere verificato tale requisito?

R: Il Regolamento UE 651/2014 prevede che un’impresa sia “in difficoltà” qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti circostanze:

- a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La verifica di tale requisito è effettuata dal soggetto richiedente sulla base:

- dell'ultimo bilancio depositato in CCIAA o dell'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate dal soggetto beneficiario finale, in riferimento alle circostanze di cui alle lettere a), b) ed e). A tal riguardo, si precisa che la verifica che l'impresa non fosse "in difficoltà" alla data del 31/12/2019 può essere effettuata, laddove non sia ancora stato depositato il bilancio in CCIAA o trasmessa la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate relativi all'esercizio 2019, sulla base del bilancio depositato in CCIAA o della dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate relativi all'esercizio 2018;
- della documentazione anagrafica del soggetto beneficiario finale disponibile presso i pubblici registri, in riferimento alla circostanza di cui alla lettera c);
- di una dichiarazione sottoscritta dal soggetto beneficiario finale, in riferimento alla circostanza di cui alla lettera d)

29. Ai sensi della lettera e), comma 1 art. 13 del DL Liquidità, sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Cosa si intende per "importo del debito accordato in essere"?

R: Nel caso delle operazioni finanziarie finalizzate alla rinegoziazione di finanziamenti in essere, per "importo del debito accordato in essere" si intende l'importo del debito residuo.

30. Le operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passività a breve termine sono sottoposte alla medesima disciplina prevista per le operazioni di rinegoziazione di cui alla lettera e), comma 1 art. 13 del DL Liquidità? In caso di risposta affermativa, per tali operazioni qual è l'importo da considerare ai fini della determinazione del credito aggiuntivo?

R: Anche per le suddette operazioni si applica quanto previsto dalla lettera e), comma 1 art. 13 del DL Liquidità.

Qualora, in riferimento alla passività a breve termine oggetto di consolidamento, l'importo utilizzato sia inferiore all'accordato, l'importo da consolidare può essere sia l'intero importo accordato che una sua parte e l'importo dell'operazione deve essere tale da determinare, post erogazione, un importo totale accordato superiore per almeno il 10 per cento all'importo totale accordato ante erogazione.

Qualora, invece, in riferimento alla passività a breve termine oggetto di consolidamento, l'importo utilizzato sia superiore all'accordato, è necessario erogare credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo utilizzato.

31. La condizione dell'erogazione di credito aggiuntivo pari al 10% è prevista solo per le operazioni di rinegoziazione/consolidamento su stessa banca di operazioni non già garantite dal Fondo? Tali operazioni rientrano nell'ambito del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo? Le altre operazioni di rinegoziazione/consolidamento possono accedere alle misure previste dal Punto 3.2 del Quadro Temporaneo?

R: Per le operazioni finanziarie finalizzate alla rinegoziazione ovvero al consolidamento dei finanziamenti in essere del soggetto beneficiario finale, fermo restando le percentuali di copertura stabilite all'articolo 13, comma 1, lettera e), del DL Liquidità:

- a) qualora l'operazione sia effettuata dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario su finanziamenti non già garantiti dal Fondo, la stessa è

ammissibile all'intervento del Fondo qualora preveda l'erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento. Inoltre, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo solo qualora l'operazione finanziaria rispetti anche i limiti di importo e durata previsti dal predetto Quadro. Qualora non siano rispettati tali limiti di importo e durata, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi dei Regolamenti "de minimis";

- b) qualora l'operazione sia effettuata dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario su finanziamenti già garantiti dal Fondo ovvero sia effettuata da un soggetto finanziatore diverso, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo solo qualora l'operazione finanziaria rispetti i limiti di importo e durata previsti dal predetto Quadro e preveda l'erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento. Qualora non siano rispettati tali limiti di importo e durata o non sia prevista l'erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi dei Regolamenti "de minimis"

32.A prescindere del regime di aiuto scelto, per le operazioni presentate attraverso il modello di rating del Fondo, occorre sempre inserire i dati relativi al modulo economico-finanziario?

R. Fatti salvi i casi per i quali non è prevista l'applicazione del modello di rating del Fondo, occorre sempre inserire i dati relativi al solo modulo economico-finanziario anche attraverso l'acquisizione automatica dalle banche dati; tali dati vengono utilizzati dal Gestore per definire la misura degli accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio. Si rammenta che, ai fini dell'ammissibilità non viene più effettuata la valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale, pertanto risultano ammissibili anche le imprese in fascia 5 precedentemente escluse.

33.È possibile consultare, per le operazioni presentate a valere sul nuovo Quadro temporaneo di Aiuti, il plafond impegnato per singolo soggetto beneficiario?

R. Nella sezione "gestione plafond" del Portale FdG è presente una sezione dedicata a questa tipologia di operazioni.

INTERVENTO DEL FONDO AI SENSI DELLA LETTERA N), COMMA 1, ART.13 DEL DL LIQUIDITA' (CUMULABILITA' DELLA GARANZIA DEL FONDO CON GARANZIA DEL CONFIDI

34.Come si articola l'intervento del Fondo ai sensi della lettera n), comma 1, art.13 del DL Liquidità?

R. Per poter usufruire di tale misura è necessario che vengano, innanzitutto, rispettati il limite di durata previsto dal Quadro Temporaneo degli aiuti. Inoltre, dovranno essere rispettati i requisiti previsti dalla lettera n: fatturato del soggetto beneficiario finale non superiore a 3,2 milioni e l'importo dell'operazione non superiore al 25% dei ricavi

Qualora vengano rispettate queste condizioni, sulla stessa operazione finanziaria si potrà:

- a. richiedere la garanzia diretta del Fondo fino al 90% e sommare a questa la garanzia concessa dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento;
- b. richiedere la riassicurazione e controgaranzia del Fondo fino al 100% dell'importo garantito dal Confidi a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito e sommare a questa la garanzia concessa dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento
- c. richiedere la riassicurazione e controgaranzia del Fondo fino al 90%, sulle garanzie concesse dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, in misura pari al 100% del finanziamento

Si precisa che nel caso di cui alle lettere a) e b), sulla garanzia aggiuntiva concessa dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non possono essere richieste la riassicurazione e la controgaranzia del Fondo

IMPRESE CON DIPENDENTI FINO A 499 (MID CAP)

35.Come si calcola il numero di dipendenti di una midcap? nel calcolo del numero dei dipendenti si deve tener conto anche di eventuali imprese associate e/o collegate?

R. Si definisce mid cap, un'impresa diversa da una PMI, che presenta un numero di dipendenti fino a 499. Da tale definizione emerge chiaramente che quanto si parla di midcap non possono essere applicate le norme comunitarie in materia di PMI e pertanto nel calcolo dimensionale dovrà essere considerato esclusivamente il numero dei dipendenti della singola impresa e non si dovrà tenere conto di eventuali imprese collegate e/o associate.

36.Il numero dei dipendenti viene calcolato in ULA?

R. Per quanto sopra esposto, non si può applicare il concetto di ULA nel caso di Midcap. Il numero dei dipendenti dell'impresa beneficiaria è rilevato alla data di sottoscrizione dell'Allegato 4.

37.Un'impresa che presenta i seguenti dati:

Totale di bilancio euro 2.000.000

Fatturato euro 3.500.000

Dipendenti n.10

ed è controllata la 90% da una grande impresa, è ammissibile alla garanzia del Fondo?

R. L'impresa è ammissibile come impresa MID CAP. In questo caso non bisogna applicare la normativa prevista per le PMI (DM 18 aprile 2005) e, pertanto, non bisogna considerare eventuali imprese associate e collegate.